

DECRETO DEL FARE

(Legge 98/2013) Pubblicato su G.U. 194 del 20.08.2013

**CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 21.06.2013 N°69
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA**

TITOLO I - misure per il sostegno alle imprese

CAPO I – Misure per il sostegno alle imprese (15 art.)

CAPO II – Misure per il potenziamento dell'agenda italiana (9 art.)

CAPO III – Misure per il rilancio delle infrastrutture (13 art.)

TITOLO II - semplificazioni

CAPO I – Misure per la semplificazione amministrativa (38 art.)

CAPO II – Semplificazione in materia fiscale (15 art.)

CAPO III – Misure in materia di istruzione, università e ricerca (5 art.)

CAPO IV – Disposizioni finanziarie (1 art.)

DECRETO DEL FARE

(Legge 98/2013) Pubblicato su G.U. 194 del 20.08.2013

**CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL d.l. 21.06.2013 N°69
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA**

TITOLO III misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile

CAPO I – Giudici ausiliari (11 art.)

CAPO II – Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (1 art.)

CAPO III – Modifiche agli organici dei magistrati addetti alla Corte di cassazione (1 art.)

CAPO IV – Misure processuali (5 art.)

CAPO V – Modifiche all'ordinamento giudiziario (1 art.)

CAPO VI – Disposizioni in materia di concordato preventivo (1 art.)

CAPO VII – Altre misure per il funzionamento del min.di giustizia (1 art.)

CAPO VIII – Misure in materia di mediazione civile e commerciale (3 art.)

CAPO IX – Disposizioni finanziarie (1 art.)

TITOLO II - semplificazioni

CAPO I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

[Art. 28](#). Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
[Art. 29](#). Data unica di efficacia degli obblighi
[Art. 29-bis](#). Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
[Art. 29-ter](#). Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
[Art. 30](#). Semplificazioni in materia edilizia
[Art. 30-bis](#). Semplificazioni in materia agricola

[Art. 31](#). Semplificazioni in materia di DURC

[Art. 32](#). Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

[Art. 33](#). Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
[Art. 34](#). Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza

[Art. 35](#). Misure di semplificazione per le prestaz. lavorat. di breve durata

[Art. 36](#). Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail
[Art. 37](#). Zone a burocrazia zero
[Art. 38](#). Disposizioni in materia di prevenzione incendi
[Art. 39](#). Disposizioni in materia di beni culturali
[Art. 40](#). Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
[Art. 41](#). Disposizioni in materia ambientale
[Art. 41-bis](#). Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
[Art. 41-ter](#). Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
[Art. 41-quater](#). Disciplina dell'utilizzo del pastazzo
[Art. 42-bis](#). Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria.
[Art. 42-ter](#). Semplificazione in merito alle verifiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità
[Art. 42-quater](#). Modifica all'articolo 7-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 39
[Art. 43](#). Disposizioni in materia di trapianti
[Art. 44](#). Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e
[Art. 45](#). Omologazioni delle macchine agricole
[Art. 45-bis](#). Abilitazione all'uso di macchine agricole
[Art. 46](#). EXPO Milano 2015
[Art. 46-bis](#). Rifiinanziamento della legge n. 499 del 1999
[Art. 46-ter](#). Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015
[Art. 47](#). Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
[Art. 47-bis](#). Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
[Art. 48](#). Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[Art. 49](#). Proroga e differimento termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
[Art. 49-bis](#). Misure per il rafforzamento della spending review
[Art. 49-ter](#). Semplificazioni per i contratti pubblici
[Art. 49-quater](#). Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa
[Art. 49-quinquies](#). Misure finanziarie urgenti per gli enti locali

COMMITTENTE / R.d.L.

Art. 90 C 7

COMUNICA ALLE IMPRESE AFFIDATARIE, ALLE IMPRESE ESECUTRICI E AI LAVORATORI AUTONOMI IL NOMINATIVO DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E QUELLO DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI...



Art. 90 C 9 a

VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE AFFIDATARIE, DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI..... (ALLEGATO XVII)

D.Lgs.81/08

1.IMPRESE ESECUTRICI E AFFIDATARIE

ALLEGATO XVII

- a) ISCRIZIONE C.C.I.A. CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL'APPALTO
- b) DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DELL'IMPRESA/AUTOC.
- ~~c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CONFORMITA' DI
MACCHINE, ATTREZZATURE, OPERE PROVVISORIALI~~
- ~~d) D.P.I. FORNITI AI LAVORATORI~~
- ~~e) NOMINE DI. RSPP, ADDETTI LOTTA ANTINCENDIO E PRONTO
SOCCORSO, MEDICO COMPETENTE~~
- ~~f) NOMINATIVI RR.LL.SS.~~
- ~~g) ATTESTAZIONE FORMAZIONE DEI LAVORATORI~~
- ~~h) ELENCO LAVORATORI LIBRO MATR. E RELATIVA IDONEITÀ~~
- i) D.U.R.C.
- l) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI



2. LAVORATORI AUTONOMI

ALLEGATO XVII

- a) ISCRIZIONE C.C.I.A. CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL'APPALTO
- b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE CONFORMITA' DI
MACCHINE, ATTREZZATURE, OPERE PROVVISORIALI
- c) D.P.I. IN DOTAZIONE
- d) ATTESTATI INERENTI LA PROPRIA FORMAZIONE E LA
RELATIVA IDONEITÀ SANITARIA OVE ESPRESSAMENTE
PREVISTI DAL PRESENTE D.LGS.
- e) D.U.R.C.



CANTIERI DI ENTITA' < 200 U.G. E SENZA RISCHI PARTICOLARI (ALL. XI)

LAV. AUT.: PUNTI b,c,d AUTOCERTIFICAZIONE

IMPRESA : VALUTAZIONE DEI RISCHI AUTOCERTIFICAZIONE

Art. 90 C 9 c

COMMITTENTE / R.d.L.

TRASMETTE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

- 1. COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE**
- 2. D.U.R.C. IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI**
- 3. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE E DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO IMPRESE COMPLETA DI DENUNCE INAIL E INPS**



D.Lgs.81/08

Art. 90 C 10



COMMITTENTE / R.d.L.

L'ASSENZA DI P.S.C., DEL FASCICOLO DELL'OPERA, DELLA NOTIFICA PRELIMINARE, QUANDO PREVISTI, OPPURE DEL D.U.R.C. (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI), COMPORTA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.

COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZ. CONCEDENTE

D.Lgs.81/08

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Semplificazioni in materia di DURC

In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta di DURC agli istituti o agli enti abilitati al rilascio

Fino al 31 dicembre 2014 per i lavori privati la validità del DURC è estesa a 120 giorni dalla data di rilascio

9

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Semplificazioni in materia di DURC - lavori pubblici

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del sub appalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

10

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Semplificazioni in materia di DURC - lavori pubblici

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso la stazione appaltante ottenga un DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattengono dal certificato di pagamento l'importo dovuto per l'inadempienza

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile

11

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Semplificazioni in materia di DURC - lavori pubblici

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa a assenza di violazioni contributive e assistenziali
- b) aggiudicazione del contratto
- c) stipula del contratto
- d) pagamenti SAL o prestazioni relative a servizi e forniture
- e) per certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale

12

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Semplificazioni in materia di DURC - lavori pubblici

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici ha validità 120 giorni dalla data del rilascio

Le stazioni appaltanti acquisiscono il DURC ogni 120 giorni fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale in ogni caso è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC

Le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori nei casi di rilascio di autorizzazione al subappalto

I titoli di pagamento devono essere corredati da DURC anche in formato elettronico

13

“DECRETO DEL FARE”- ARTICOLI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Semplificazioni in materia di DURC - lavori pubblici

Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante PEC, anche per il tramite del consulente del lavoro ovvero altri soggetti.....a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni Indicando analiticamente le cause dell'irregolarità

La validità di 120 giorni del DURC è estesa a tutti i casi di necessità di presentazione del medesimo alle pubbliche amministrazioni per sovvenzioni, finanziamenti ecc.

14

TEMI TRATTATI – 1° PARTE

ALCUNI TEMI RIMANDANO A FUTURI DECRETI APPLICATIVI

- la migliore definizione di “volontari” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/2008
- la facoltà di sostituire la redazione del DUVRI con l’individuazione di uno specifico “Incarico” e l’esonero, condizionato, dall’obbligo del DUVRI per i lavori fino a 5 uomini/giorno
- la previsione di modalità semplificate per valutare il rischio relativamente alle attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali

Modifiche a D.Lgs.81/08

TEMI TRATTATI – 2° PARTE

- la razionalizzazione dei percorsi formativi sulla sicurezza
- la titolarità dell’obbligo di notifica dei nuovi insediamenti produttivi e delle ristrutturazioni al SUAP
- I soggetti cui rivolgersi per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (apparecchi sollevamento e a pressione)
- gli esoneri dagli obblighi del capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 nonché la previsione di modelli semplificati per POS, PSC e fascicoli dell’opera

Modifiche a D.Lgs.81/08

VOLONTARI ART. 3 D.LGS.81/08

12-bis – SOSTITUITO INTEGRALMENTE

Nei confronti dei **volontari** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 07 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.

17

Obbligo di:

D.Lgs.81/08

- a) **Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III**
- b) **Munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III**
- c) **Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia...**

Art.21

Facoltà di:

- a) **Beneficiare della sorveglianza sanitaria... fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali**
- b) **Partecipare a corsi di sformazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.... fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali**

VOLONTARI ART. 3 D.LGS.81/08

SEGUE

12 Bis

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.

19

LIBRETTO FORMATIVO CITTADINO ART. 3 D.LGS.81/08

13-bis.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 del presente decreto,

sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento

20

SEMPLIFICAZIONI AGRICOLTURA ART. 3 D.LGS.81/08

13-ter.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni

21

APPALTI-BASSO RISCHIO-INCARICATO ART. 26

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un UNICO documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze OVVERO individuando,

limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,

un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

22

INCARICATO - ART. 26

SEGUE ..

3. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data **immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.**

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

23

APPALTI NO SERVIZI INTELLETTUALI E FORNITURA – ART. 26

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, **ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno,** sempre che essi non comportino rischi derivanti dal **rischio di incendio di livello elevato,** ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento **di attività in ambienti confinati,** di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

24

QUALIFICAZIONE IMPRESE AUTONOMI - ART. 27

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

25

SETTORI BASSO RISCHIO PROCEDURE SEMPLIFICATE ? - ART. 29

6-ter.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione di rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

26

SETTORI BASSO RISCHIO PROCEDURE SEMPLIFICATE ? - ART. 29

SEGUE ..

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis (PROCEDURE STANDARDIZZATE).

27

SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI E FORMAZIONE STUDENTI - ART. 32

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

28

SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI FORMAZIONE - ART. 37

14 -bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

29

COMUNICAZIONE ORGANO DI VIGILANZA - ART 67

- 1.** In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
 - a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
 - b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

30

COMUNICAZIONE SUAP - ART 67

SEGUE ...

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo

31

COMUNICAZIONE SUAP TELEMATICA - ART 67

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1

32

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE - ART 71

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la prima verifica il datore di lavoro di avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

33

VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/08

ALL.VII


EVOLUZIONE DELLO SCENARIO NORMATIVO

In una prima fase, il quadro legislativo individuava come soggetti preposti all'effettuazione delle verifiche INAIL (per la prima delle verifiche) e ASL/ARPA (per le successive)

Con l'obiettivo di sanare la cristallizzata mancanza di controlli, in una seconda fase, con Decreto 11 Aprile 2011, veniva aperta la strada a *Soggetti Abilitati*, diversi da quelli pubblici, qualora questi ultimi non riuscissero ad ottemperare alle richieste ricevute

VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/08

ALL.VII



VERIFICHE PERIODICHE D. Lgs. 81/08

ALL.VII

Il Decreto del Fare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 Agosto scorso (Supplemento Ordinario n. 146), modifica il comma 11 dell' Articolo 71 del DLgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza - TUS) introducendo importanti cambiamenti nello scenario normativo delle verifiche sulle attrezzature di lavoro, si apre quindi una terza fase nella quale i Soggetti abilitati sono di fatto equiparati agli Organismi di controllo pubblico per le verifiche periodiche sulle attrezzature

SCENARIO ATTUALE

1 - Il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica viene ridotto a 45 giorni, trascorsi i quali il datore di lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato;

2 - Per le verifiche successive, il Datore di Lavoro può attivare a sua scelta o ASL/ARPA o il proprio Soggetto Abilitato, senza dover quindi attendere la scadenza dei tempi di intervento previsti per il controllo pubblico

ALL.VII

- Scale aeree a inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ...
- Ponti sospesi e relativi argani
- Idroestrattori a forza centrifuga con diametro paniere x n°giri > 450 (m x giri/min)....
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente
- Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg...
- Attrezzature a pressione...
- Generatori di vapore...
- Generatori di calore...

VERIFICHE PERIODICHE**VERIFICHE PERIODICHE****ALL.VII****APPARECCHI SOLLEVAMENTO
FISSI
- USO REGOLARE - PORTATA > 200 Kg****TRIENNALE****Anno fabbricazione non antecedente 10 anni****BIENNALE****Anno fabbricazione antecedente 10 anni****BIENNALE****Anno fabbricazione non antecedente 10 anni
Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico****ANNUALE****Anno fabbricazione antecedente 10 anni
Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico**

VERIFICHE PERIODICHE

ALL.VII

APPARECCHI SOLLEVAMENTO
MOBILI/TRASFERIBILI
- USO REGOLARE - PORTATA > 200 Kg

BIENNALE

Anno fabbricazione non antecedente 10 anni

ANNUALE

Anno fabbricazione antecedente 10 anni

ANNUALE

Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico

LAVORI ESCLUSI APPLICAZIONE NOMINA COORDINATORE PSC POS E NOTIFICA - ART 88

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI.

PALCHI PER SPETTACOLI - ART 88

SEGUE ..

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

41

MODELLI SEMPLIFICAZIONE POS PSC - ART 104-bis

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

42

**COMUNICAZIONE TELEMATICA SUPERAMENTO VALORI
LIMITE DI ESPOSIZIONE
- ART 225**

AGENTI CHIMICI

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

43

**COMUNICAZIONE TELEMATICA
VERIFICARSI EVENTI NON PREVEDIBILI
- ART 240**

AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI

Art. 240 Titolo IX

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

44

**COMUNICAZIONE TELEMATICA
NOTIFICA INIZIO LAVORI CON PRESENZA DI AMIANTO
- ART 250**

AMIANTO

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

45

**COMUNICAZIONE TELEMATICA
RISCHIO BIOLOGICO INCIDENTI CATEGORIA 2,3,4,
- ART. 277**

AGENTI BIOLOGICI

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

46

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI

ARTICOLO 32 della LEGGE 98/2013



ARTICOLO 21 del D.LG 151/2001 (lavoratrici madri)
con l'introduzione del comma **1bis** e dei comma
2bis, 2ter, 2quater (invio telematico di comunicazioni, ecc)

47

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI

ARTICOLO 45bis della LEGGE 98/2013
(abilitazione all'uso di macchine agricole)



**IL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO
DI ABILITAZIONE (ACCORDO STATO-REGIONE)
ALL'USO DELLE SOLE MACCHINE AGRICOLE, VIENE
SPOSTATO AL 22 MARZO 2015**

48